



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 29.04.2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10.05 nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 5433 in data 22.04.2022 ed invito integrativo prot. n. 5621 in data 28.04.2022, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nel rispetto delle vigenti misure in materia di "Green Pass" e di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Assente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Assente
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Assente
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 10 (dieci)**
- **Assenti: n. 3 (tre: Russo Giorgio Francesco, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)**

E' presente, altresì, l'Assessora esterna Anna Celentano

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*allegato A*) alla presente;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA, infine, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

RILEVATO che:

- la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le utenze si suddividono in utenze domestiche, rappresentate dalle superfici adibite a civile abitazione e in utenze non domestiche rappresentate dalle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
- la classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti e le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per le utenze non domestiche sono riportate nell'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147;
- la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe della TARI sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto dei valori previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rientranti nella fascia geografica SUD e della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 secondo cui: "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al*



decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

- le riduzioni tariffarie sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 44 del 27.04.2022 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Positano (SA), in applicazione delle Deliberazioni Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021" trasmessa con prot. n. 1619/2022 del 27.04.2022 e pervenuta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 5614;

DATO ATTO che, nella determinazione riportata al precedente punto con relativi allegati, viene stabilito, tra l'altro, che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari per l'anno 2022 ad € 2.234.864 di cui € 1.503.742 componente variabile e € 731.123 componente fissa;

DATO ATTO, altresì, che dal Piano Economico Finanziario del Comune di Positano risulta che:

- alla tariffa riconosciuta per l'anno 2022 di € 2.234.864 vanno detratte le entrate di cui al comma 1.4 della determinazione Arera 04.11.2021, n. 2/DRIF/2021- parte variabile per un importo complessivo di € 62.826 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 248/07 pari ad € 1.272 + entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione pari ad € 61.554);
- la differenza di € 2.172.038 (€ 2.234.864 - € 62.826) rappresenta il *Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021* suddiviso tra le componenti di costo variabile e fisso nel seguente modo:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</i>	€ 1.440.915
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</i>	€ 731.123

VISTA la deliberazione ad oggetto: "Applicazione metodo ARERA MTR2 per il quadriennio 2022-2025. Approvazione definitiva Piano Economico Finanziario del servizio Rifiuti (PEF) Anni 2022-2025 come validato dall'EDA Rifiuti Salerno" la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

DATO ATTO che i costi totali (fissi e variabili) di euro 2.172.038,00, da coprire attraverso le tariffe della TARI, vanno ripartiti, in ossequio all'articolo 13, comma 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la loro partecipazione al gettito del tributo sui rifiuti dell'anno precedente (2021), nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche;

DATO ATTO, altresì, che le utenze domestiche hanno partecipato al gettito della TARI dell'anno 2021 nella misura del 19% e quelle non domestiche nella misura dell'81%;

RITENUTO, altresì, di garantire, nella ripartizione dei costi complessivi dell'anno 2022, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147, riconoscendo a tali utenze, in ossequio all'articolo 13, comma 11 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, una riduzione della loro percentuale di partecipazione ai costi complessivi pari



all'incremento della percentuale della raccolta differenziata realizzatasi nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, con un massimo di un punto percentuale;

CONSIDERATO che, dai dati forniti dall'ufficio ecologia, risulta che la percentuale della raccolta differenziata è salita dal 2020 al 2021 dal 46,28% al 53,23% e, pertanto, viene riconosciuta alle utenze domestiche, nell'anno 2022, una riduzione per la raccolta differenziata nella misura di un punto percentuale attribuendo i costi totali da coprire attraverso le tariffe della TARI dell'anno 2022 nella misura del 18% alle utenze domestiche e nella misura dell'82% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO, pertanto, che la ripartizione dei costi fissi e variabili, per l'anno 2022, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche risulta essere la seguente:

ATTRIBUZIONE COSTI VARIABILI E FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE			
UTENZE DOMESTICHE	18%	costi variabili utenze domestiche	259.364,70
		costi fissi utenze domestiche	131.602,14
UTENZE NON DOMESTICHE	82%	costi variabili utenze non domestiche	1.181.550,30
		costi fissi utenze non domestiche	599.520,86

VISTO l'articolo 13, comma 15, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del



termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

- l'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, prevede che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

UDITA la discussione che qui si riporta:

Il Sindaco riferisce che vi è stata una diminuzione delle tariffe soprattutto per le utenze domestiche, variamente distribuita a seconda dei componenti del nucleo familiare, illustrandone le casistiche concrete. Intervento questo di notevole importanza per le famiglie, visto anche il periodo storico che si sta vivendo, che può contribuire a stimolare una fase di ripartenza. Il Sindaco è soddisfatto di poter annunciare al Consiglio questo obiettivo che era stato prefissato ed oggi concretamente conseguito. Anche per le utenze commerciali si registra una complessiva riduzione dei costi per tutte le categorie commerciali e, anche in tal caso, il Sindaco provvede ad enunciare talune casistiche concrete. Continua ribadendo l'importanza di tali azioni che si intendono tra l'altro confermare anche per gli anni successivi.

Interviene il consigliere Vito Mascolo il quale, nel premettere che il gruppo di minoranza è contento che l'amministrazione è riuscita a ridurre tale tassa, chiede se vi è un motivo particolare per il quale l'amministrazione è riuscita ad ottenere questo risultato brillante e se tale motivo può ricondursi all'aumento della percentuale della raccolta differenziata.

Il Sindaco afferma che senza dubbio vi è stato un lieve aumento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente che ha permesso di ridurre la parte legata alle utenze domestiche, in virtù della previsione di legge per cui si dispone che in caso di aumento della raccolta differenziata ci sia l'1% da destinare alle utenze domestiche o non domestiche e, in tal caso, si è deciso di indirizzarlo a favore delle utenze domestiche. A ciò si aggiungono tutta una serie di economie e analisi che hanno fatto sì che i costi si riducessero nella misura dell'8% e ribadisce che tali obiettivi si intendono raggiungere anche negli anni successivi così come già evidenziato in sede di approvazione del PEF.

Il Consigliere Mascolo, ribadendo nuovamente la piena soddisfazione per la misura in oggetto, suggerisce l'idea di provare a riformare il servizio di raccolta con l'istituzione di un metodo di raccolta di rifiuti cd. puntuale, dove cittadini e imprenditori sono incentivati a produrre meno rifiuti. Il risparmio registrato è sicuramente positivo, ma lo step successivo a cui puntare come fine non solo economico ma soprattutto ambientale, dovrebbe essere quello di ridurre quantitativamente la produzione dei rifiuti. Certamente non sono misure realizzabili in breve tempo, ma visto il perdurare dell'attuale amministrazione, si augura che possa essere compiuto qualche passo in tal senso.

Il Sindaco afferma che nel piano è infatti previsto un meccanismo di questo tipo volto ad un aumento della raccolta dei rifiuti differenziati che indurrebbe una riduzione dei costi di smaltimento e quindi anche dei costi variabili oltre a quelli fissi sui quali si è già inciso.

Il Consigliere Mascolo chiede se ci sono stati sviluppi circa il sub ambito e in che modo si sta procedendo. Il Sindaco risponde che è stata inviata la delibera di adesione e approvazione della convenzione, ora si è in attesa che il Comune di Vietri, in quanto capofila, convochi la prima assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'ambito, che al momento ancora non è avvenuto;

ESAUTITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 10 (dieci)

Assenti: n. 3 (tre: Russo Giorgio Francesco, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)



Votanti: n. 10 (dieci)

Voti favorevoli: n. 10 (dieci: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe, Di Gennaro Margherita, Guida Gabriella e Mascolo Vito)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2022, sulla scorta dei dati esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che di seguito si riportano:

TARIFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2022

Categorie tariffarie utenze domestiche		KA applicato Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€)
Codice	Descrizione				
1	Utenza domestica - un occupante	0,75	1,00	0,61	71,38
2	Utenza domestica - due occupanti	0,88	1,80	0,72	128,49
3	Utenza domestica - tre occupanti	1,00	2,30	0,81	164,18
4	Utenza domestica - quattro occupanti	1,08	3,00	0,88	214,14
5	Utenza domestica - cinque occupanti	1,11	3,60	0,90	256,97
6	Utenza domestica - sei occupanti	1,10	4,10	0,89	292,66

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2022

Categorie tariffarie utenze non domestiche		KC applicato Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coefficiente di produzione Kg/mq anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€ / mq.)
Codice	Descrizione				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme	0,29	2,54	0,71	1,37
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi	1,11	9,75	2,70	5,26
3	Stabilimenti balneari	0,33	4,06	0,80	2,19
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	1,27	2,46
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	3,77	7,36
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze	0,99	13,05	2,41	7,05
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	2,92	5,69
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	2,56	5,00
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	2,29	4,46
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,74	15,31	4,23	8,27
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	15,00	5,55	8,10
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01	3,87	7,56
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	12,75	5,28	6,88
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	2,09	4,07
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	12,51	3,46	6,75
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	30,00	13,48	16,20
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	38,50	5,33	20,79
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	6,81	13,33
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	7,35	14,34
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	9,50	13,78	5,13
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	4,26	8,33
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96	0,59	7,83	1,44	4,23



3. di quantificare, in ossequio alla determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 44 del 27.04.2022 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Positano (SA), in applicazione delle Deliberazioni Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021" con relativi allegati in euro 2.172.038,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l'anno 2022 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di euro 2.234.864,00, come risultanti dal Piano Economico Finanziario del Comune di Positano, nel seguente modo: per euro 62.826,00 con le entrate di cui al comma 1.4 della determinazione Arera 04.11.2021, n. 2/DRIF/2021- parte variabile riportate in premessa e per euro 2.172.038,00 con le entrate tariffarie;

4. di dare atto che:

- la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF 2022 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
euro 1.440.915,00	euro 731.123,00	euro 2.172.038,00

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente deliberazione, è pari al 5%;

5. di dare atto, altresì, che:

- per la riscossione della tassa sui rifiuti dell'anno 2022, trova applicazione l'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021;

- la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, ha effetto dal primo gennaio 2022;

6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-*ter* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 10 (dieci)

Assenti: n. 3 (tre: Russo Giorgio Francesco, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Votanti: n. 10 (dieci)

Voti favorevoli: n. 10 (dieci: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe, Di Gennaro Margherita, Guida Gabriella e Mascolo Vito)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA, infine, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

RILEVATO che:

- la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le utenze si suddividono in utenze domestiche, rappresentate dalle superfici adibite a civile abitazione e in utenze non domestiche rappresentate dalle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
- la classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti e le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per le utenze non domestiche sono riportate nell'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147;
- la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe della TARI sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la

deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto dei valori previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rientranti nella fascia geografica SUD e della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 secondo cui: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

- le riduzioni tariffarie sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 44 del 27.04.2022 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Positano (SA), in applicazione delle Deliberazioni Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021" trasmessa con prot. n. 1619/2022 del 27.04.2022 e pervenuta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 5614;

DATO ATTO che, nella determinazione riportata al precedente punto con relativi allegati, viene stabilito, tra l'altro, che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari per l'anno 2022 ad € 2.234.864 di cui € 1.503.742 componente variabile e € 731.123 componente fissa;

DATO ATTO, altresì, che dal Piano Economico Finanziario del Comune di Positano risulta che:

- alla tariffa riconosciuta per l'anno 2022 di € 2.234.864 vanno detratte le entrate di cui al comma 1.4 della determinazione Arera 04.11.2021, n. 2/DRIF/2021- parte variabile per un importo complessivo di € 62.826 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 248/07 pari ad € 1.272 + entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione pari ad € 61.554);
- la differenza di € 2.172.038 (€ 2.234.864 - € 62.826) rappresenta il *Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021* suddiviso tra le componenti di costo variabile e fisso nel seguente modo:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</i>	€ 1.440.915
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</i>	€ 731.123

VISTA la deliberazione ad oggetto: "Applicazione metodo ARERA MTR2 per il quadriennio 2022-2025. Approvazione definitiva Piano Economico Finanziario del servizio Rifiuti (PEF) Anni 2022-2025 come validato dall'EDA Rifiuti Salerno" la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

DATO ATTO che i costi totali (fissi e variabili) di euro 2.172.038,00, da coprire attraverso le tariffe della TARI, vanno ripartiti, in ossequio all'articolo 13, comma 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la loro partecipazione al gettito del tributo sui rifiuti dell'anno precedente (2021), nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche;

DATO ATTO, altresì, che le utenze domestiche hanno partecipato al gettito della TARI dell'anno 2021 nella misura del 19% e quelle non domestiche nella misura dell'81%;

RITENUTO, altresì, di garantire, nella ripartizione dei costi complessivi dell'anno 2022, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147, riconoscendo a tali utenze,

in ossequio all'articolo 13, comma 11 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, una riduzione della loro percentuale di partecipazione ai costi complessivi pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata realizzatasi nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, con un massimo di un punto percentuale;

CONSIDERATO che, dai dati forniti dall'ufficio ecologia, risulta che la percentuale della raccolta differenziata è salita dal 2020 al 2021 dal 46,28% al 53,23% e, pertanto, viene riconosciuta alle utenze domestiche, nell'anno 2022, una riduzione per la raccolta differenziata nella misura di un punto percentuale attribuendo i costi totali da coprire attraverso le tariffe della TARI dell'anno 2022 nella misura del 18% alle utenze domestiche e nella misura dell'82% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO, pertanto, che la ripartizione dei costi fissi e variabili, per l'anno 2022, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche risulta essere la seguente:

ATTRIBUZIONE COSTI VARIABILI E FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE			
UTENZE DOMESTICHE	18%	costi variabili utenze domestiche	259.364,70
		costi fissi utenze domestiche	131.602,14
UTENZE NON DOMESTICHE	82%	costi variabili utenze non domestiche	1.181.550,30
		costi fissi utenze non domestiche	599.520,86

VISTO l'articolo 13, comma 15, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del

termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

- l'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, prevede che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2022, sulla scorta dei dati esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che di seguito si riportano:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2022

Categorie tariffarie utenze domestiche		KA applicato Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€)
Codice	Descrizione				
1	Utenza domestica - un occupante	0,75	1,00	0,61	71,38
2	Utenza domestica - due occupanti	0,88	1,80	0,72	128,49
3	Utenza domestica - tre occupanti	1,00	2,30	0,81	164,18
4	Utenza domestica - quattro occupanti	1,08	3,00	0,88	214,14
5	Utenza domestica - cinque occupanti	1,11	3,60	0,90	256,97
6	Utenza domestica - sei occupanti	1,10	4,10	0,89	292,66



TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2022

Categorie tariffarie utenze non domestiche		KC applicato	KD applicato	Tariffa fissa	Tariffa variabile
Codice	Descrizione	Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Coefficiente di produzione Kg/mq anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)	(€ / mq.)	(€ / mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme	0,29	2,54	0,71	1,37
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi	1,11	9,75	2,70	5,26
3	Stabilimenti balneari	0,33	4,06	0,80	2,19
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	1,27	2,46
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	3,77	7,36
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze	0,99	13,05	2,41	7,05
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	2,92	5,69
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	2,56	5,00
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	2,29	4,46
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,74	15,31	4,23	8,27
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	15,00	5,55	8,10
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01	3,87	7,56
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	12,75	5,28	6,88
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	2,09	4,07
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	12,51	3,46	6,75
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	30,00	13,48	16,20
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	38,50	5,33	20,79
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	6,81	13,33
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	7,35	14,34
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	9,50	13,78	5,13
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	4,26	8,33
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96	0,59	7,83	1,44	4,23

3. di quantificare, in ossequio alla determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 44 del 27.04.2022 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Positano (SA), in applicazione delle Deliberazioni Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021" con relativi allegati in euro 2.172.038,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l'anno 2022 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di euro 2.234.864,00, come risultanti dal Piano Economico Finanziario del Comune di Positano, nel seguente modo: per euro 62.826,00 con le entrate di cui al comma 1.4 della determinazione Arera 04.11.2021, n. 2/DRIF/2021- parte variabile riportate in premessa e per euro 2.172.038,00 con le entrate tariffarie;

4. di dare atto che:

- la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF 2022 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
euro 1.440.915,00	euro 731.123,00	euro 2.172.038,00

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente deliberazione, è pari al 5%;

5. di dare atto, altresì, che:

- per la riscossione della tassa sui rifiuti dell'anno 2022, trova applicazione l'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021;

- la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, ha effetto dal primo gennaio 2022;

6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-*ter* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;


Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.




Il 27 aprile 2022





IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guida

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000
Il 27 aprile 2022

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiero Cicalessi







Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 24.05.2022 con il numero di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 24 maggio 2022

IL MESSO COMUNALE
F.to Enzo Rispoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.04.2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 24 maggio 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

li 24 maggio 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. LUIGI CALZA

